

| ARTICOLO DELLA LEGGE n° 111/2011 | CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE | NOTE / OSSERVAZIONI |
|---|---|--|
| Art. 24 Norme in materia di gioco | <p>Comma 9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'<u>articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</u>, e dall'<u>articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689</u>.</p> | |
| | <p>Comma 19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'<u>articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220</u>, nonché i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'<u>articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>, sono abrogati.</p> | <p>Ecco cosa sancivano le disposizioni che sono state abrogate :</p> <p>comma 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.</p> <p>comma 8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 .</p> <p>comma 9-ter , primo periodo Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione.</p> |
| | <p>Comma 20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.</p> | |
| | <p>Comma 21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è</p> | <p>E' sancito l'obbligo di individuazione da parte del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.</p> <p>Le sanzioni amministrative previste compresa la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni, sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.</p> <p>Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è prevista la sanzione accessoria della revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa ; per questo motivo l'AAMS che ha accertato la violazione dovrà effettuare apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni .</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.</p> | |
| | <p>Comma 22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguarda l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'<u>articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931</u>, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'<u>articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>. Conseguentemente, ai sensi del <u>comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005</u> i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>Comma 28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al <u>regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>, dalla <u>legge 31 maggio 1965, n. 575</u>, e dal <u>decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</u>, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'<u>articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575</u>. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'<u>articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'<u>articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</u>.</p> | <p>Quando la violazione del divieto di partecipazione al gioco dei minori di anni 18 riguarda l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'<u>articolo 110 del TULPS</u>, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore, che è sospeso per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti svolgenti attività funzionali alla raccolta del gioco con apparecchi da divertimento con vincita in denaro, di cui all'<u>articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>.</p> <p>Nel caso di violazione compiuta da associazione, ente o circolo privato, il rappresentante legale degli stessi è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Comma 29. In coerenza con i principi recati dall'<u>articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88</u>, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.</p> | |
| | <p>Comma 34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'<u>articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88</u>, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'<u>articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88</u>, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'<u>articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88</u>. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'<u>articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>.⁽³⁵⁾</p> | <p>Saranno disciplinate con apposito provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'<u>articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88</u>, le fattispecie dei <u>tornei non a distanza</u> di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota . La Manovra correttiva dunque non consente ancora lo svolgimento dei tornei di poker sportivo NON a distanza , mentre per quelli on line sarà bandita entro il 30.11 specifica gara di aggiudicazione di concessione novennale .</p> |
| | <p>Comma 41. Il <u>comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>, è sostituito dal seguente: "533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del</p> | <p>Viene tradotto in disposizione di legge ciò che già compariva nel modello di modulistica per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti svolgenti attività funzionali alla raccolta del gioco con apparecchi da divertimento con vincita in denaro . L'iscrizione nell'elenco di</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'<u>articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011."</p> | <p>cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'<u>articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u> .</p> <p>In realtà la licenza dell'articolo 86 del TULPS è sostituibile da una SCIA secondo le disposizioni dell'art. 19 della legge n° 241/90 modificato dalla legge n° 122/ 2010 .</p> |
| | <p>Comma 42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'<u>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino</p> | <p>Saranno disciplinate con apposito regolamento l'istituzione di nuove rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio</p> |
| <p>Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti</p> | <p>Comma 3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.</p> | |
| | <p>Comma 4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.</p> | |
| | <p>Comma 5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione</p> | <p>E' fatto obbligo per gli impianti di distribuzione dei carburanti di dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. | anticipato. |
| | Comma 6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. | Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui sopra ha luogo entro un anno pena una sanzione da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento . |
| | Comma 7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. | |
| | Comma 8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione: a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' <u>articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287</u> , fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all' <u>articolo 64</u> , commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' <u>articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</u> ; b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto; c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. | Il comma 8 presenta una serie di CRITICITA' interpretative ed operative . La lettera a) del comma 8, richiamando il comma 5 dell'articolo 64 del dlgs n° 59/2010, sottopone gli esercizi di somministrazione all'interno dei distributori di carburante ai requisiti di sorvegliabilità del DM n° 564/92. Tale requisito è in netto contrasto con la tipologia di questi esercizi, dove la somministrazione esercitata è attività secondaria e complementare all'attività di vendita carburanti e soprattutto a livello pratico nessun esercizio è situato sulla pubblica via (criterio indispensabile per la sorvegliabilità). Visto queste problematiche attendiamo chiarimenti in merito. Relativamente alla vendita di pastigliaggi risulta una disposizione superflua in quanto nell'area distribuzione carburanti è consentita dalla legge n° 133/08 anche la vendita di qualunque genere , compreso gli alimentari, senza contare che la somministrazione consente anch'essa la vendita per asporto di di quanto somministrato e dunque anche dei pastigliaggi stessi . |
| | Comma 9. Alla lettera b) del comma 3 dell' <u>articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170</u> , sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500". | TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 2 DEL DLGS N° 170/2001 Art. 2. <i>Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica</i> Comma 3. <i>Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:</i> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>a) le rivendite di generi di monopolio;</p> <p>b) le rivendite di carburanti e di oli minerali ;</p> <p>c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;</p> <p>d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;</p> <p>e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;</p> <p>f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.</p> |
| | <p>Comma 10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.</p> | |
| | <p>Comma 11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.</p> | <p>La legge n° 111/2011 appartenendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, vincola le legislazioni regionali come disposizione di principio inderogabile ; in mancanza di adeguamento regionale anche dopo la scadenza del termine, la disposizione della legge statale è immediatamente applicabile.</p> |
| <p>Art. 29 Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche</p> | <p>Comma 1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'<u>articolo 33, quinto comma, della Costituzione</u>, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.</p> | <p>Nelle premesse del nuovo comma 1 bis si fa salva la disciplina delle categorie per le quali è prevista l'abilitazione professionale (art. 33 co. 5 della Costituzione).</p> <p>Alla luce di questa salvaguardia operata , questa nuova disposizione appare molto generica nella formulazione e necessita di successivi atti di definizione e chiarimento in particolare relativamente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1) individuazione delle categorie e delle attività economiche interessate • 2) individuazione della tipologia di servizi interessati , tenendo presente il dlgs n° 59/2010 • 3) specificazione della tipologia di regolamento che dovrà essere adottato e delle autorità competenti |

| | | |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4) definizione della portata della terminologia " libero " dal punto di vista dell'esercizio dell'attività |
| <p>Art. 35</p> <p>Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia</p> | <p>Comma 6. All'<u>articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 4 agosto 2006, n. 248</u>, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".</p> | <p>TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N° 248/06 di conversione del DL n° 223/06</p> <p>Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale</p> <p>Comma 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal <u>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</u>, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:</p> <p>a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;</p> <p>b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;</p> <p>c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;</p> <p>d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;</p> <p>d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;</p> <p><i>(lettera introdotta dall'articolo 35, comma 6, legge n. 111 del 2011)</i></p> <p>e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;</p> <p>f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;</p> <p>f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.</p> <p>2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.</p> <p>Due le criticità maggiori : oltre all'evidente contrasto con l'idea del federalismo commerciale voluto con la riforma del titolo V della Costituzione , la nuova lettera d) bis non si concilia con quanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha di recente affermato circa la competenza esclusiva delle regioni sulla materia degli orari delle attività commerciali .</p> <p>Inoltre non appaiono ancora esistenti i c.d elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte , e dunque in mancanza dei suddetti le disposizioni della manovra correttiva si imporrebbero come disposizioni gerarchicamente superiori rispetto ad eventuali norme regionali che stabiliscono diversamente .</p> |
| | <p>Comma 7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.</p> | <p>La legge n° 111/2011 appartenendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, vincola le legislazioni regionali come disposizione di principio inderogabile ; in mancanza di adeguamento regionale anche dopo la scadenza del termine, la disposizione della legge statale è immediatamente applicabile.</p> |